


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA E SULL'ATTIVITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2014

del Presidente Alessandro Criscuolo

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Palazzo della Consulta

Roma - 12 marzo 2015

Analisi dei dati quantitativi: Manlio Fulgenzi
Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli
Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale: Elisabetta Moio
Indice delle voci: Maria Fierro
composizione: Marina Polidori

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi	4
- Analisi del tipo di dispositivo	16
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	28
- Indice delle voci	49

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. Dati sull'attività giudiziaria


1.1. Il totale delle decisioni

Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2014 è di 286¹. Si tratta di un dato inferiore a quello dei due anni precedenti (-12,26% rispetto alle 326 del 2013, -9,49% rispetto alle 316 del 2012).

Nell'ultimo ventennio il totale delle decisioni è sempre stato superiore alla soglia raggiunta quest'anno e solo recentemente è sceso al di sotto del valore del 2003 - che allora sembrava atipico - di 382. Ne discende una collocazione del numero di decisioni del 2014 nettamente al di sotto del valore medio degli ultimi vent'anni (pari a 432).

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 1995. Con esso si può cogliere la progressiva contrazione del numero di decisioni che negli anni più recenti è significativamente ridotto. In particolare, dal 2009 il numero delle pronunce non oltrepassa la soglia delle 350 decisioni (unica eccezione il 2010 con 376).

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (1995-2014)



La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta, tra l'altro, alla minore quantità di atti di promovimento, in particolare delle ordinanze di rimessione (310 nel 2012, 286 nel 2013, 266 nel 2014).

Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio costituzionale, le 286¹ decisioni sono così ripartite: 171 (100 sentenze e 71 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 91 (72 sentenze e 19 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 7 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 14 decisioni in quello per conflitto tra poteri dello Stato, costituite dalle 5 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e dalle 9 pronunce (8 sentenze e 1 ordinanza) rese nella fase di merito. Completano il quadro tre


¹ La sentenza n. 258 del 2014 che ha deciso congiuntamente un conflitto tra enti e un giudizio incidentale è stata conteggiata una sola volta.

ordinanze di correzione di errori materiali e una sentenza in tema di ammissibilità del *referendum*.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale abbia riguardato il 59,6% delle cause decise mentre il giudizio in via principale si è attestato al 31,7% delle controversie definite nell'anno. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,44% per i conflitti tra enti, 4,88% per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui l'1,74% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e il 3,14% dalle decisioni rese nella fase di merito), 0,34% relativamente al giudizio di ammissibilità del *referendum* e 1,04% per le decisioni di correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2014 (sul totale delle decisioni)




Il giudizio in via incidentale ha registrato un incremento delle decisioni, passate dalle 145 del 2013 alle 171 del 2014 (+17,93%). Inoltre, contrariamente al 2013 e al 2012, esso si è attestato al di sopra del 50%, rappresentando nuovamente il dato più rilevante del contenzioso costituzionale.

Per il quarto anno consecutivo, il totale delle decisioni rese in via incidentale è risultato comunque inferiore a 200 (196 nel 2011, 141 nel 2012, 145 nel 2013).

Per la settima volta nella storia della Corte costituzionale (come già negli anni 1956, 2006, 2010, 2011, 2012 e 2013) il dato relativo al giudizio incidentale, espresso in termini percentuali, non raggiunge la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale a partire dal 2000.

Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2014)




Il giudizio in via principale con le 91 decisioni adottate nel 2014 è tornato ad esprimere il secondo dato, attestandosi alle spalle del giudizio in via incidentale. Perciò, al momento rimangono delle eccezioni i valori del 2013 e del 2012 che avevano mostrato un'inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Percentualmente si è registrato un notevole decremento pari -38,92% rispetto al 2013 in cui si erano avute 149 decisioni.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale a partire dal 2000.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2014)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 7 decisioni del 2014 rappresentano un sensibile decremento (-22,2%) rispetto al 2013 (anno in cui si erano avute 9 decisioni).

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2000.

Grafico n. 5 – Il conflitto intersoggettivo in rapporto al totale delle decisioni (2000-2014)




Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, le 14 pronunce del 2014 segnano un deciso decremento (-36,36%) delle decisioni rese nelle due fasi del giudizio rispetto ai 22 provvedimenti del 2013.

La forte contrazione è dovuta al minor numero di pronunce adottate nella fase di ammissibilità, conseguente alla diminuzione dei conflitti pervenuti nel 2014. Infatti dalle 14 ordinanze adottate nel 2013 si è passati alle 5 del 2014. Sostanzialmente invariato è rimasto il numero delle pronunce relative alla fase del merito (8² nel 2013 e 9 nel 2014).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.

Grafico n. 6 – Il conflitto interorganico in rapporto al totale delle decisioni (2000-2014)



L'esiguo dato relativo alla correzione di errori materiali (3 ordinanze) e l'unica sentenza che ha definito un giudizio sull'ammissibilità del *referendum* integrano i dati sul contenzioso costituzionale del 2014.


² Il dato tiene conto dell'ordinanza n. 56 del 2013 con cui la Corte si è limitata a disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso.

1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promovimento

Al 1° gennaio 2014 risultavano pendenti complessivamente 418 giudizi. Al 31 dicembre 2014 sono pervenuti 384 atti di promovimento e sono stati definiti 402 giudizi, sicché la pendenza di fine anno ammonta a 400 giudizi (in percentuale si registra un decremento del 4,3%).

Il grafico n. 7 descrive questo andamento.


Grafico n. 7 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2014)



Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2014 erano 240, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 266 (rispetto ai 287 del 2013 e 310 del 2012) e ne sono stati definiti 280, con un conseguente lieve decremento della pendenza a fine 2014, per un totale di 226 giudizi da definire (in percentuale si registra un decremento del 5,83%).

Il grafico n. 8 offre un quadro di sintesi della pendenza del giudizio incidentale.

Grafico n. 8 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2014)




Il valore relativo ai giudizi in via principale, con 93 ricorsi pervenuti, risulta in linea con la contrazione del dato già verificatasi nel 2013 (103) e in contrasto con quella progressiva crescita che si era avuta nel periodo 2009-2012 (110, 123, 170, 197).

Il decremento dei ricorsi pervenuti, unitamente ad un incremento di quelli definiti (97, a cui sono da aggiungere 18 parzialmente decisi), determina il dato finale della pendenza al 31 dicembre 2014 di 144, con un decremento del 2,7% rispetto ai 148 giudizi pendenti a inizio anno.

Il grafico n. 9 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2014.

Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2014)




Per quel che attiene ai conflitti tra enti, al 1° gennaio 2014 risultavano pendenti 19 giudizi; nell'anno sono pervenuti 12 conflitti, valore inferiore a quello del 2013 (14) e del 2012 (16), ed in linea con la media del periodo successivo al 2003, quando i conflitti promossi hanno oscillato tra i 12 del 2007 ed i 16 del 2004, con l'unica eccezione dei 28 conflitti del 2008.

I ricorsi decisi, invece, sono stati 9, un dato che rispecchia la media del periodo 2012-2014 in cui ne sono stati definiti 7, 12 e 9.

Pertanto, risultano pendenti alla data del 31 dicembre 2014 22 giudizi, un non lieve aumento rispetto all'iniziale pendenza (+15,78%).

Il grafico n. 10 dà un quadro di sintesi delle pendenze dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2014.

Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2014)




In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, il dato della pendenza è rimasto invariato e pari ad 1 conflitto, poiché sono pervenuti 5 ricorsi e altrettanti sono stati definiti.

Il grafico n. 11 illustra i suddetti dati.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2014)




Per la fase di merito, invece, si riscontra una netta diminuzione della pendenza: dai 9 giudizi di inizio anno la pendenza è diminuita ai soli 3 giudizi di fine 2014 (-66,6%).

Infatti, i ricorsi pervenuti sono stati 4 (8 nel 2013, 7 nel 2012, 9 nel 2011) e quelli decisi sono stati 10 (7³ nel 2013, 7 nel 2012, 11 nel 2011).

Il grafico n. 12 mostra la dinamica inerente al 2014.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2014)



Ultimi dati da tener presente sono la definizione di 1 giudizio di ammissibilità di *referendum* e l'iscrizione al registro ammissibilità *referendum* di quattro nuove ordinanze dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione.

³ Il dato non tiene conto dell'ordinanza n. 56 del 2013 con cui la Corte si è limitata a disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso.


1.3. La forma delle decisioni

Le 286 decisioni rese nel 2014 si suddividono in 187 sentenze e 99 ordinanze, rispettivamente pari al 65,38% ed al 34,62% del totale.

Negli ultimi anni, e segnatamente dopo il picco negativo del 2002 (25,19%), la percentuale di sentenze ha visto una costante progressione che è giunta, nel 2010, ad invertire i rapporti tra sentenze ed ordinanze, con le prime che hanno raggiunto la quota del 55,85%.

Il grafico n. 13 riassume i dati degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 13 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze (2000-2014)




Il quadro generale si arricchisce di ulteriori spunti di riflessione allorché si vadano a disaggregare i dati delle sentenze e delle ordinanze per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale, sono state rese 100 sentenze e 71 ordinanze (rispettivamente: 58,4% e 41,6%); nel giudizio in via principale sono state pronunciate 72 sentenze e 19 ordinanze (rispettivamente: 79,1% e 20,9%); il conflitto tra enti territoriali ha visto 7 sentenze; la fase di merito del conflitto tra poteri è stata conclusa con 8 sentenze e 1 ordinanza (rispettivamente: 88,9% e 11,1%).

Completano il quadro le 5 ordinanze adottate in sede di giudizio di ammissibilità del conflitto interorganico, 3 ordinanze di correzione di errori materiali e 1 sentenza in tema di giudizio di ammissibilità di *referendum*.

Il grafico n. 14 riassume i dati appena forniti.


Grafico n. 14 – Sentenze ed ordinanze per tipi di giudizio (2014)



I dati disaggregati per tipo di giudizio confermano la tendenza già manifestatasi lo scorso anno circa il sensibile decremento della quota di ordinanze. Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 71 ordinanze (in linea con le 72 del 2013) segnano una diminuzione significativa rispetto alle 85 del 2012; più in generale, va evidenziato che dal 1990 mai si era avuto un numero così contenuto. Le 100 sentenze del 2014 invertono, invece, il dato dei tre anni precedenti (73 nel 2013, 56 nel 2012 e 67 nel 2011), tornando in linea con il dato del 2010 (98).

Il grafico n. 15 riassume i dati degli ultimi quindici anni.


Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via incidentale (2000-2014)



E' altresì da rimarcare la forte contrazione del numero di ordinanze nel giudizio in via principale: 19 nel 2014, 29 nel 2013, 34 nel 2012. Inoltre le 72 sentenze del 2014 attestano quasi un dimezzamento rispetto alle 120 del 2013, che hanno rappresentato il dato più alto dal 2000.

Il grafico n. 16 riassume i dati degli ultimi quindici anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via principale (2000-2014)



1.4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito e dichiarazione di illegittimità

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale, nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale, ovvero di estinzione e cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Le seguenti tabelle - riferite al periodo 2009-2014 - mostrano dati di significativa consistenza per tutte le considerate tipologie di dispositivo.

Giudizio in via incidentale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2014	171	89 (77 decisioni)	46 (34 sentenze)
2013	145	76 (69 decisioni)	48 (42 sentenze)
2012	141	79 (75 decisioni)	33 (25 sentenze)
2011	196	129 (121 decisioni)	39 (35 sentenze)
2010	211	122 (117 decisioni)	50 (42 sentenze)
2009	225	147 (135 decisioni)	34 (31 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2014	91	26 (24 decisioni)	13 (10 decisioni)	58 (29 decisioni)	90 (49 decisioni)
2013	149	32 (32 decisioni)	17 (15 decisioni)	55 (44 decisioni)	208 (95 sentenze)
2012	150	29 (26 decisioni)	39 (34 decisioni)	49 (36 decisioni)	120 (73 sentenze)
2011	91	17 (16 decisioni)	15 (15 decisioni)	26 (18 decisioni)	84 (57 sentenze)
2010	141	32 (32 decisioni)	26 (25 decisioni)	58 (29 decisioni)	109 (67 sentenze)
2009	82	13 (13 decisioni)	39 (18 decisioni)	139 (31 decisioni)	77 (37 sentenze)

1.5. La scelta del rito

Nel 2014, la Corte ha tenuto 18 udienze pubbliche e 17 camere di consiglio.

Delle 286 decisioni totali, 163 (57%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, mentre 123 (43%) a seguito di camera di consiglio.

Negli ultimi cinque anni ben quattro volte si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica, con conseguente inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano sempre state maggioritarie oscillando tra il 76% del 2000 e il 56% del 2006.

Può constatarsi come buona parte delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica abbiano avuto la forma di sentenza: delle 163 decisioni, 146 sono infatti sentenze (90%), mentre 17 sono le ordinanze (10%). Inversamente, le ordinanze hanno rappresentato la chiara maggioranza delle decisioni adottate a seguito di una camera di consiglio: 82 ordinanze (67%) contro 41 sentenze (33%).

1.6. I tempi delle decisioni e la trattazione delle pendenze

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi. Di seguito si forniscono alcuni dati pertinenti ai singoli giudizi.

Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è di 266 giorni.

Si tratta di un dato, che sebbene superiore ai 218 giorni del 2013, conferma quella tendenza positiva (iniziata con i 277 giorni registrati nel 2007) che mostra intervalli ampiamente inferiori ad un anno per la trattazione della questione.

Nei sei casi in cui la parte privata del giudizio *a quo* era in stato detentivo la Corte ha compresso il tempo per emettere la decisione, impiegando mediamente 195 giorni.

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è risultato invece più ampio: 479 giorni. Nel 2013 è stato di 267 giorni (251 nel 2012 e 203 nel 2011).

La dilatazione dei tempi è stata determinata, tra l'altro, dalla necessità di chiudere questioni

relative ad anni pregressi e dalla complessità del contenzioso promosso, in special modo, da Regioni e Province autonome avverso le manovre di finanza pubblica succedutesi con frequenza negli ultimi anni.

Va anche detto che il giudizio in via principale, essendo un giudizio di natura conflittuale nella disponibilità degli enti in conflitto, risente, anche per la durata del processo, delle istanze delle parti volte ad ottenere il rinvio della trattazione della questione per raggiungere un accordo o per valutare l'impatto di un mutato quadro normativo. Solitamente la richiesta di rinvio a nuovo ruolo avviene con deposito in cancelleria prima dell'udienza; in due casi è accaduto che l'istanza sia stata promossa in udienza (ordinanze nn. 257 e 284 del 2014).

Nei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 280 giorni. Tale dato si mantiene in linea con i 261 giorni del 2013.

Per quel che attiene alla media dei giorni necessari per la trattazione dei conflitti tra poteri dello Stato decisi nel merito, il valore medio è stato di 329 giorni tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la trattazione del ricorso. Tale dato, che rappresenta un incremento rispetto ai 297 giorni del 2012 ed ai 305 del 2011, si pone in contrazione rispetto ai 373 giorni di media nel 2010 ed ai 345 giorni registrati nel 2013.

Ad integrazione di quanto finora esposto, può rilevarsi che il tempo medio che occorre nel giudizio incidentale per giungere alla decisione è di 31 giorni dalla trattazione, mentre in relazione al giudizio in via principale è di 34 giorni. E' necessario, invece, un tempo inferiore per i conflitti intersoggettivi e per quelli interorganici, nei quali la Corte impiega rispettivamente 29 e 28 giorni.

2. Il collegio giudicante

Nell'anno 2014 sono cessati dalla carica di Giudice l'avv. Luigi Mazzella (28 giugno), il prof. Gaetano Silvestri (28 giugno), il prof. Giuseppe Tesauro (9 novembre) e il prof. Sabino Cassese (9 novembre).

Il prof. Gaetano Silvestri e il prof. Giuseppe Tesauro si sono succeduti alla guida del Collegio, cessando rispettivamente dalla carica di Presidente e Giudice il 28 giugno e il 9 novembre; il 12 novembre è stato eletto Presidente del Collegio il dott. Alessandro Criscuolo.

Sono stati nominati Giudici dal Presidente della Repubblica il 18 ottobre 2014 il prof. Nicolò Zanon e la prof.ssa Daria de Pretis; il Parlamento ha eletto il 6 novembre la prof.ssa Silvana Sciarra. I tre nuovi Giudici hanno giurato l'11 novembre.

Le decisioni del 2014 sottoscritte dal Presidente Silvestri sono state 174 (112 sentenze e 62 ordinanze); il prof. Tesauro ha firmato 16 decisioni (10 sentenze e 6 ordinanze); il dott. Criscuolo ha firmato 10 decisioni (5 sentenze e 5 ordinanze).

Le rimanenti 86 decisioni sono state firmate dal dott. Napolitano (31: 19 sentenze e 12 ordinanze), dal prof. Cassese (49: 39 sentenze e 10 ordinanze), dall'avv. Mazzella (6: 2 sentenze e 4 ordinanze).

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 1
sent. n. 13
sent. n. 32
sent. n. 50
sent. n. 67
sent. n. 98
sent. n. 142
sent. n. 153
sent. n. 166
sent. n. 177
sent. n. 187
sent. n. 238

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 162
sent. n. 228
sent. n. 255

“limitatamente all’esecuzione data all’articolo...esclusivamente nella parte in cui...”

sent. n. 238

“nei limiti di cui in motivazione”

sent. n. 162

“nella parte in cui abroga ...”

sent. n. 5
sent. n. 94

“nella parte in cui attribuiscono ...”

sent. n. 94

“nella parte in cui introduce ...”

sent. n. 211

“nella parte in cui, introducendo, stabilisce ...”

sent. n. 191

“nella parte in cui modifica..... espungendo....”

sent. n. 5

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 239

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 69

sent. n. 105

sent. n. 106

sent. n. 143

sent. n. 174

“nella parte in cui punisce ...”

sent. n. 80

“nella parte in cui stabilisce/stabiliscono ...”

sent. n. 162

sent. n. 254

sent. n. 212

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non consentono ...”

sent. n. 1

sent. n. 135

“nella parte in cui non prevede/prevedono ...”

sent. n. 6

sent. n. 170

sent. n. 184

sent. n. 193

sent. n. 273

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

sent. n. 166

sent. n. 170 (è impiegata la formula “nella parte in cui non prevede ...”)

sent. n. 193 (è impiegata la formula “nella parte in cui non prevede ...”)

sent. n. 239 (è impiegata la formula “nella parte in cui non esclude ...”)

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 7

sent. n. 18

sent. n. 45

sent. n. 46

sent. n. 47

sent. n. 51 (“nei sensi di cui in motivazione”)

sent. n. 60 (“nei sensi di cui in motivazione”)

sent. n. 64

sent. n. 65

sent. n. 73

sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui prevede ...”)

sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui non prevede ...”)

sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui impone ...”)

sent. n. 100

sent. n. 112

sent. n. 132

sent. n. 139

sent. n. 154

sent. n. 155

sent. n. 156

sent. n. 157

sent. n. 159

sent. n. 171

sent. n. 172

sent. n. 182 (è impiegata la formula “nella parte riguardante ...”)
sent. n. 182
sent. n. 192
sent. n. 198
sent. n. 200 (“nei sensi di cui in motivazione”)
sent. n. 201
sent. n. 203
sent. n. 208
sent. n. 212
sent. n. 215
sent. n. 216
sent. n. 219
sent. n. 225
sent. n. 226

sent. n. 229
sent. n. 230
sent. n. 231
sent. n. 235
sent. n. 238 (“nei sensi di cui in motivazione”)
sent. n. 242
sent. n. 243
sent. n. 244
sent. n. 250
sent. n. 251
sent. n. 254
sent. n. 274
sent. n. 275
sent. n. 278
sent. n. 279

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 3
ord. n. 10
ord. n. 14
ord. n. 15
ord. n. 25
ord. n. 42
ord. n. 59
ord. n. 66
ord. n. 92
ord. n. 101
ord. n. 113

ord. n. 124
ord. n. 158
ord. n. 179
ord. n. 180
ord. n. 204
ord. n. 223
sent. n. 227
ord. n. 240
ord. n. 245
ord. n. 280

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 7
ord. n. 21
sent. n. 30
sent. n. 60
sent. n. 60
sent. n. 81
sent. n. 90
sent. n. 98
sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui prevede ...”)
sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui precluderebbe ...”)
sent. n. 98 (è impiegata la formula “nella parte in cui non prevede ...”)
sent. n. 120
sent. n. 128
sent. n. 151
sent. n. 159
sent. n. 163
sent. n. 174
sent. n. 182 (è impiegata la formula “nella parte riguardante ...”)
sent. n. 202
sent. n. 213
sent. n. 214
sent. n. 218
sent. n. 220
sent. n. 236

sent. n. 241
sent. n. 243
sent. n. 248
sent. n. 251
sent. n. 270
sent. n. 276
sent. n. 277
sent. n. 278

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 9	ord. n. 101
ord. n. 15	ord. n. 109
ord. n. 16	ord. n. 116
ord. n. 20	ord. n. 122
ord. n. 33	ord. n. 123
ord. n. 37	ord. n. 133
ord. n. 42	ord. n. 146
ord. n. 43	ord. n. 147
ord. n. 48	ord. n. 148
sent. n. 50	ord. n. 164
ord. n. 52	ord. n. 176
ord. n. 57	ord. n. 183 (è impiegata la formula “nella parte in cui non consente ...”)
ord. n. 58	ord. n. 186
ord. n. 59	ord. n. 194
ord. n. 63	ord. n. 205
ord. n. 74	ord. n. 206
ord. n. 76	sent. n. 219
ord. n. 77	ord. n. 252
sent. n. 80	sent. n. 258
ord. n. 82	ord. n. 261
ord. n. 83	ord. n. 266
ord. n. 84	ord. n. 272
ord. n. 91	ord. n. 283
ord. n. 93	
ord. n. 95	
ord. n. 96	

6. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 56
ord. n. 75
ord. n. 140
ord. n. 149
ord. n. 152
ord. n. 195
ord. n. 247
ord. n. 253
ord. n. 267

7. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

ord. n. 15
sent. n. 100 (ordinanza separata)
sent. n. 120 (ordinanza separata)
sent. n. 128 (ordinanza separata)
ord. n. 146 (ordinanza separata)
sent. n. 162 (ordinanza separata)
sent. n. 170 (ordinanza separata)
sent. n. 220
sent. n. 236 (ordinanza separata)
ord. n. 240
sent. n. 244 (ordinanza separata)

8. AUTORIMESSIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

ord. n. 114 (“dispone la trattazione davanti a sé ..., sospende ..., ordina alla Cancelleria”)

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 2 (è impiegata la formula “nella parte in cui inserisce il comma ...”)	sent. n. 119
sent. n. 4	sent. n. 125
sent. n. 11	sent. n. 125
sent. n. 17	sent. n. 125
sent. n. 19	sent. n. 134
sent. n. 27	sent. n. 141
sent. n. 39	sent. n. 165
sent. n. 40	sent. n. 167
sent. n. 49	sent. n. 173
sent. n. 54	sent. n. 178
sent. n. 68	sent. n. 181
sent. n. 79	sent. n. 188
sent. n. 85	sent. n. 190
sent. n. 86	sent. n. 199
sent. n. 87	sent. n. 209
sent. n. 97	sent. n. 224
sent. n. 104	sent. n. 249
sent. n. 110	sent. n. 269
sent. n. 111	sent. n. 269 (è impiegata la formula “nella parte in cui introduce ...”)

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“con efficacia nei confronti” di talune Regioni

sent. n. 39

“limitatamente alla parte in cui si riferisce ...”

sent. n. 39

“limitatamente alle lettere ...”

sent. n. 70

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 39 (n. 2)

sent. n. 44 (n. 3)

sent. n. 79

sent. n. 107

sent. n. 190

“nella parte in cui annovera ...”

sent. n. 168

“nella parte in cui consente ...”

sent. n. 136

“nella parte in cui era destinato ad applicarsi ...”

sent. n. 144

“nella parte in cui impone ..., limitatamente alla parte in cui si riferisce ...”

sent. n. 39

“nella parte in cui inserisce ..., limitatamente ai commi ...”

sent. n. 189

“nella parte in cui modifica l’art....”

sent. n. 11

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 27

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 209

“nella parte in cui ... proroga ...”

sent. n. 199

“nella parte in cui ricomprende ...”

sent. n. 207

“nella parte in cui riserva ...”

sent. n. 145

“nella parte in cui si applica ...”

sent. n. 169 (gli effetti della pronuncia si estendono anche alla Prov. di Bolzano)

“nella parte in cui sostituisce ...”

sent. n. 197

sent. n. 269

“nella parte in cui stabilisce ...”

sent. n. 104

sent. n. 165

“nella parte in cui subordina ...”

sent. n. 104

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui esclude ...”

sent. n. 104

“nella parte in cui non prevede/prevedeva ...”

sent. n. 79

sent. n. 88

sent. n. 197

sent. n. 210

1.2.3. SOSTITUTIVE

“là dove prevede che ... anziché prevedere...”

sent. n. 39

sent. n. 88

“nella parte in cui prevede ... anziché ...”

sent. n. 35

sent. n. 39

“nella parte in cui prevede che ... invece che ...”

sent. n. 210

“nella parte in cui sostituisce ... con ... anziché con ...”

sent. n. 35

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

sent. n. 68

sent. n. 87

sent. n. 249

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 8

sent. n. 11

sent. n. 22

sent. n. 23

sent. n. 23 (è impiegata la formula

“nella parte relativa a...”)

sent. n. 26

sent. n. 28

sent. n. 39

sent. n. 39 (è impiegata la formula

“limitatamente alla parte in cui si

riferisce ...”)

sent. n. 44

sent. n. 61

sent. n. 62

sent. n. 72

sent. n. 85

sent. n. 88

sent. n. 89

sent. n. 99

sent. n. 104

sent. n. 107

sent. n. 108

sent. n. 121

sent. n. 126

sent. n. 127

sent. n. 134 (“nei sensi di cui in motivazione”)

sent. n. 141

sent. n. 173

sent. n. 175

sent. n. 178

sent. n. 190
sent. n. 199
sent. n. 237
sent. n. 237 (“nei sensi di cui in
motivazione”)
sent. n. 237 (“nei sensi di cui in
motivazione”)

sent. n. 209
sent. n. 259
sent. n. 259 (“nei sensi di cui in
motivazione”)
sent. n. 269

3. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 8
sent. n. 11
sent. n. 17
sent. n. 23 (è impiegata la formula
“nella parte relativa a...”)
sent. n. 23
sent. n. 35
sent. n. 36
sent. n. 39
sent. n. 40
sent. n. 44
sent. n. 49
sent. n. 61
sent. n. 62
sent. n. 79

sent. n. 85
sent. n. 88
sent. n. 104
sent. n. 145
sent. n. 165
sent. n. 175
sent. n. 181
sent. n. 189 (è impiegata la
formula “nella parte in cui
inserisce... limitatamente al
comma ...”)
sent. n. 199
sent. n. 256
sent. n. 259
sent. n. 269

4. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 28
ord. n. 31
sent. n. 138
sent. n. 181
sent. n. 269

5. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

sent. n. 217

6. INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

sent. n. 210

7. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 19
sent. n. 44
sent. n. 54
sent. n. 129
sent. n. 141
sent. n. 144
ord. n. 160
sent. n. 181
sent. n. 260
sent. n. 269

8. NON LUOGO A PROVVEDERE

ord. n. 233 (“... in ordine all’istanza di sospensione ...”)

9. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 34

ord. n. 38

sent. n. 40

sent. n. 54

ord. n. 78

sent. n. 85

sent. n. 86

ord. n. 102

ord. n. 103

sent. n. 108

sent. n. 111

ord. n. 117

ord. n. 118

sent. n. 141

sent. n. 165

ord. n. 196

sent. n. 197

sent. n. 209

sent. n. 209 (è impiegata la formula “nella parte in cui introduce ...”)

ord. n. 246

ord. n. 268

sent. n. 269

ord. n. 281

ord. n. 282

ord. n. 285

10. RINVIO A NUOVO RUOLO

ord. n. 257

ord. n. 284

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 53

ord. n. 150

ord. n. 161

ord. n. 271

ord. n. 286

2. FASE DI MERITO

2.1. NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA

[accoglimento del ricorso della Corte di cassazione]

sent. n. 29 (“non spettava deliberare ...”)

[accoglimento del ricorso del Gip]

sent. n. 55 (“non spettava affermare che ...”)

[accoglimento del ricorso del Tribunale]

sent. n. 115 (“non spettava deliberare ...”)

[accoglimento del ricorso del Tribunale]

sent. n. 265 (“non spettava affermare...”)

2.2. NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

[accoglimento del ricorso del Tribunale]

sent. n. 221 (“non spettava affermare che ...”)

[accoglimento del ricorso del G.d.p.]

sent. n. 222 (“non spettava affermare che ...”)

[accoglimento del ricorso della Corte di appello]

sent. n. 264 (“non spettava affermare che ...”)

2.3. NON SPETTANZA ALLA CORTE DI CASSAZIONE

[accoglimento del ricorso del P.C.M.]

sent. n. 24 (“non spettava annullare ...”)

2.4. NON SPETTANZA ALLA CORTE D'APPELLO

[accoglimento del ricorso del P.C.M.]

sent. n. 24 (“non spettava ammettere ...”)
sent. n. 24 (“non spettava omettere ...”)
sent. n. 24 (“non spettava affermare ...”)
sent. n. 24 (“non spettava emettere ...”)

2.5. SPETTANZA ALLA CORTE D'APPELLO

[accoglimento del ricorso del P.C.M.]

sent. n. 24 (“spettava non sospendere ...”)

2.6. ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ

sent. n. 55
sent. n. 115
sent. n. 221
sent. n. 222

sent. n. 264
sent. n. 265

2.7. ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA

sent. n. 24 (della Corte di cassazione)
sent. n. 24 (della Corte di appello)

2.8. IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 185

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento del ricorso regionale]

sent. n. 130 (“e per esso alla Corte dei conti”)

[accoglimento parziale del ricorso provinciale]

sent. n. 137 (“e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri ...”) (estensione degli effetti alla Prov. aut. di Bolzano)

2. NON SPETTANZA ALLA REGIONE

[accoglimento del ricorso statale]

sent. n. 232 (“non spettava alla Giunta regionale ... deliberare...”)

3. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto del ricorso regionale]

sent. n. 263 (“spettava alla Corte dei conti ... operare...”)

4. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO

sent. n. 41 (ricorso regionale)
sent. n. 71 (ricorso regionale)
sent. n. 263 (ricorso regionale – inammissibilità parziale)

5. IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

sent. n. 258

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

sent. n. 12

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i:”]

ord. n. 131

sent. n. 234

ord. n. 262

LEGGI STATALI

(DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE)

SENTENZA 1/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

SENTENZA 5/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

SENTENZA 6/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

SENTENZA 32/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

SENTENZA 39/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrò»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrò»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

SENTENZA 44/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», nonché dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni».

SENTENZA 50/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

SENTENZA 69/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

SENTENZA 79/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 95 del 2012;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole «e del terzo periodo».

SENTENZA 80/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore

aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

SENTENZA 88/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

SENTENZA 94/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

SENTENZA 98/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

SENTENZA 105/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA 106/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA 135/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica.

SENTENZA 142/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

SENTENZA 143/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale).

SENTENZA 144/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta.

SENTENZA 145/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 – nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

SENTENZA 153/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro).

SENTENZA 162/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione.

SENTENZA 169/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

SENTENZA 170/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;

2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54

della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

SENTENZA 174/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

SENTENZA 184/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

SENTENZA 191/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui, introducendo l'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), stabilisce che il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma «deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro».

SENTENZA 193/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante

diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.

SENTENZA 207/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana.

SENTENZA 228/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».

SENTENZA 238/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona

SENTENZA 239/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge;

2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

SENTENZA 254/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata».

SENTENZA 255/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».

SENTENZA 273/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

LEGGI REGIONALI

(Dichiarazioni di illegittimità costituzionale)

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA 17/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

SENTENZA 68/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Abruzzo n. 59 del 2012.

SENTENZA 85/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012).

SENTENZA 119/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»).

SENTENZA 167/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative).

SENTENZA 211/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).

SENTENZA 249/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14).

REGIONE BASILICATA

SENTENZA 134/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).

SENTENZA 189/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

REGIONE CALABRIA

SENTENZA 35/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei»

SENTENZA 110/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale).

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA 13/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).

SENTENZA 141/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011).

SENTENZA 209/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della

domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale).

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA 4/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).

SENTENZA 54/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2011).

SENTENZA 181/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA 177/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002).

REGIONE MOLISE

SENTENZA 27/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise n. 4 del 2013 nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA 136/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime.

SENTENZA 197/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», nella parte in cui sostituisce l'art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della stessa legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l'art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.

REGIONE PUGLIA

SENTENZA 67/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007).

SENTENZA 166/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008.

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA 87/2014

1) dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari).

SENTENZA 199/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012 nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale.

SENTENZA 210/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici):

a) nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale;

b) nella parte in cui prevede che i Comuni possono "attuare" processi di transazione giurisdizionale, invece che "proporre" tali processi.

REGIONE SICILIA

SENTENZA 212/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali), nella parte in cui stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

REGIONE TOSCANA

SENTENZA 2/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell'articolo 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

SENTENZA 11/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2012 nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

SENTENZA 165/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge regionale n. 52 del 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, nella parte in cui, modificando l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dallo sportello unico per le unità produttive «secondo le condizioni e le procedure di cui agli articoli da 18-ter a 18-octies».

REGIONE UMBRIA

SENTENZA 97/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009).

SENTENZA 125/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), che ha aggiunto all'art. 10-bis della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), i commi da 3-bis a 3-sexies;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. n. 10 del 2013 che sostituisce l'art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. n. 10 del 2013 che aggiunge l'art. 7-ter alla legge reg. n. 13 del 2003.

SENTENZA 178/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013.

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA 104/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale");

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l'attività di commercio su area pubblica;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge le quali prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

SENTENZA 111/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015).

SENTENZA 168/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».

SENTENZA 173/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria).

REGIONE VENETO

SENTENZA 49/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni).

SENTENZA 107/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria), limitatamente alle parole «e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50».

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA 19/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).

SENTENZA 40/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013).

SENTENZA 188/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).

SENTENZA 190/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013.

SENTENZA 224/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA 70/2014

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l'art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2.

SENTENZA 86/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE).

SENTENZA 187/2014

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007).

SENTENZA 269/2014

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 10-bis nell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 12, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 5, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-quater nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

INDICE DELLE VOCI

(delle decisioni contenenti profili sostanziali)

ACQUE.....	sent. nn. 11, 85, 169, 209
AGRICOLTURA.....	sent. n. 166
AIUTI DI STATO.....	sent. n. 249
AMBIENTE.....	sent. nn. 70, 141, 197, 232
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	sent. n. 127
APPALTI PUBBLICI.....	sent. nn. 2, 28, 199, 269
AREE PROTETTE.....	sent. n. 212
ASSISTENZA.....	sent. nn. 141, 168, 215
ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	sent. nn. 70, 181, 232
AUTODICHA.....	sent. n. 120
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI.....	sent. n. 7
BANCA D'ITALIA.....	sent. n. 7
BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA.....	sent. nn. 39, 40, 68, 72, 79, 85, 88, 108, 141, 175, 188, 190, 207, 224, 237, 263, 269
CACCIA.....	sent. nn. 107, 136, 209
CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE.....	sent. nn. 97, 167
COMMERCIO.....	sent. nn. 49, 104, 111, 125, 165
CONSIGLIO REGIONALE.....	sent. nn. 181, 231
CONTROLIMITI.....	sent. n. 238
CONTROLLO SULLE LEGGI SICILIANE.....	sent. n. 255
CORTE DEI CONTI.....	sent. nn. 39, 40, 130, 263
DEMANIO IDRICO.....	sent. n. 64
DIRITTI AEROPORTUALI.....	sent. n. 251
EDILIZIA E URBANISTICA.....	sent. nn. 46, 97, 134, 167, 197, 259
ELEZIONI.....	sent. nn. 1, 275
ENERGIA.....	sent. nn. 11, 13, 86, 119, 125, 166, 189, 199
ENTI LOCALI.....	sent. nn. 22, 44, 171, 191
EQUA RIPARAZIONE.....	ord. nn. 124, 204, 223, 240, 280
ESECUZIONE PENALE.....	sent. n. 198
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ.....	sent. n. 187
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI.....	sent. n. 225
FARMACI.....	sent. nn. 216, 274
FAUNA.....	sent. n. 107
FILIAZIONE.....	sent. n. 162
FINANZA REGIONALE.....	sent. nn. 8, 23, 26, 99, 207, 237
FONTI NORMATIVE.....	sent. nn. 5, 32, 250, 251
FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	sent. nn. 11, 126
GIOCHI E SCOMMESSE.....	sent. n. 200
GIURISDIZIONI SPECIALI.....	sent. n. 193

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.....	ord. n. 114
GIUSTO PROCESSO.....	sent. n. 30
IMMUNITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI.....	sent. n. 238
IMMUNITÀ PARLAMENTARE	sent. nn. 55, 115, 221, 222, 264, 265
IMPIEGO PUBBLICO	sent. nn. 4, 7, 17, 19, 27, 51, 54, 61, 87, 89, 112; ord. nn. 3, 101, 113, 114, 134, 154, 181, 211, 219, 230, 231, 237, 244, 269
IMPOSTE E TASSE.....	sent. nn. 6, 8, 142, 145, 177, 200, 201, 225, 228, 279
IMPRESA E IMPRENDITORE	sent. nn. 54, 141, 144, 190
INIZIATIVA ECONOMICA.....	sent. nn. 121, 125
ISTRUZIONE	sent. n. 242
LAVORI PUBBLICI	sent. n. 250
LAVORO.....	sent. nn. 153, 155, 181, 201, 215, 226, 254
LOCAZIONE.....	sent. n. 50
MAFIA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	sent. n. 182
MATRIMONIO	sent. n. 170
MINORANZE LINGUISTICHE.....	sent. 269
MINIERE, CAVE E TORBIERE	sent. n. 199
MISURE CAUTELARI.....	sent. n. 45
MISURE DI SICUREZZA	sent. n. 135
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	sent. n. 12; ord. nn. 15, 59
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	sent. n. 239
ORDINI PROFESSIONALI.....	sent. nn. 193, 229
PARLAMENTO	sent. nn. 1, 120
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	sent. nn. 61, 141
PATTO DI STABILITÀ.....	sent. nn. 27, 39, 40, 79, 269
PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO SANITARIO	sent. nn. 141, 278
PRESCRIZIONE	sent. n. 143
PREVIDENZA.....	sent. nn. 69, 132, 156, 203, 208, 227, 244
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	sent. n. 121
PROCEDIMENTO CIVILE	ord. nn. 21, 42, 92; sent. nn. 65, 155, 157, 158, 243
PROCEDURA FALLIMENTARE.....	ord. n. 14
PROCESSO AMMINISTRATIVO	sent. nn. 18, 73, 94, 159, 174, 182
PROCESSO PENALE	sent. nn. 135, 184, 273; ord. nn. 20, 66, 245
PROCESSO TRIBUTARIO	ord. n. 25; sent. n. 98
PROFESSIONI	sent. nn. 126, 178
PROVINCE AUTONOME.....	sent. nn. 19, 28, 39, 61, 64, 72, 86, 88, 89, 99, 121, 127, 137, 169, 175, 187, 188, 190, 224, 237, 269
REATI E PENE	sent. nn. 5, 32, 47, 80, 105, 106, 139, 143, 163, 172
REATI MINISTERIALI.....	sent. n. 29
REFERENDUM ABROGATIVO	sent. n. 12
REGIONI A STATUTO SPECIALE	sent. nn. 22, 23, 26, 39, 46, 54, 87, 88, 89, 111, 127, 144, 145, 173, 175, 199, 207, 210, 212, 255, 275
REGIONI IN GENERE	sent. nn. 35, 39, 79, 127, 130, 231, 263

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	sent. n. 19
RESPONSABILITÀ CIVILE.....	sent. n. 254
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	sent. n. 73
RIFIUTI	sent. nn. 67, 70, 100, 181, 269; ord. n. 179
RISARCIMENTO DEL DANNO	sent. n. 235
SANITÀ PUBBLICA	sent. nn. 4, 27, 62, 141, 173, 199, 209, 274, 278
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	sent. nn. 104, 153
SANZIONI CIVILI.....	sent. n. 254
SCUOLA.....	ord. n. 101
SEGRETO DI STATO.....	sent. n. 24
SERVIZIO IDRICO.....	sent. n. 137
SICUREZZA PUBBLICA.....	sent. nn. 112, 192
STRANIERO	sent. n. 168
STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.....	sent. nn. 32, 45
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	sent. n. 2
TURISMO.....	sent. n. 178
TUTELA DELLA SALUTE.....	sent. n. 126
UNIVERSITÀ.....	sent. n. 60; ord. n. 113
USI CIVICI.....	ord. n. 21; sent. n. 210
ZOOTECNIA.....	sent. n. 173